

**STATUTO
DEL COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME**

Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 24 del 04-06-2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29/01/2002.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Principi fondamentali**

1. La comunità di RHÊMES-NOTRE-DAME, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
4. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
5. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

**Art. 2
Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune promuove la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, all'amministrazione della comunità.
3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) la tutela della salute e della sicurezza del cittadino, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) lo sviluppo delle attività agricole tramite il sostegno ai consorzi di miglioramento fondiario;
 - f) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
 - g) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

- h) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
- j) La tutela e l'incentivazione del diritto allo studio e la promozione di attività ludico-ricreative, culturali, sportive;
- k) L'incentivazione delle produzioni locali artigianali ed agricole, e l'incremento dello sviluppo turistico.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, oltre al principio di sussidiarietà con la regione stessa.;
3. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio;
4. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 4

Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

1. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione.
2. Il Comune si impegna a:
 - a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità che non comprendano implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
 - b) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
 - c) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne;
 - d) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;

Art. 5

Nomine, principio della pari opportunità

1. Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze più rappresentanti in Enti, aziende ed istituzioni, fra i nominati è assicurata la presenza equilibrata di uomini e donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
2. Nel nominare i componenti della Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi, e nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

Art 6 Territorio

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 86,72 e confina con i comuni di VALSAVARENCHÉ, RHÊMES-SAINT-GEORGES, VALGRISENCHÉ, con la Regione Piemonte e con la Francia.

Art. 7 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in loc. Bruil, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale, per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 8 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome RHEMES-NOTRE-DAME nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 4 settembre 1997, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 4 settembre 1997, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 9 Lingua francese e patois

1. Nel comune la lingua italiana e quella francese sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois.
4. Tutte le deliberazioni, provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana od in lingua francese.
5. Gli interventi in patois saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.
6. Il Comune valorizza l'uso del patois nelle assemblee elettive, garantendone la comprensione a tutti i convenuti nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco, il vice sindaco.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo .
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il sindaco presiede il consiglio.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12

Competenze del consiglio

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani finanziari, piani di recupero, i programmi di opere pubbliche, i progetti preliminari e loro varianti al di sopra di 100.000 euro a base d'asta;
 - c) le proposte da presentare ad altri enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) i criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ;
 - g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, e le concessioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - j) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
 - k) gli statuti delle aziende speciali;
 - l) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie ;
 - m) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
 - n) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - o) l'amministrazione delle consorzierie che non sono attive o non hanno gestione autonoma;

Art. 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 4¹ giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Nel caso in cui 1/5² consiglieri assegnati o 1/4³ elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14 **Funzionamento del consiglio**

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno⁴, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio, la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati.
2. Il regolamento interno disciplina:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) lo svolgimento delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) i casi di particolare importanza per i quali le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le eventuali commissioni consiliari e comunali, in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione⁵ le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3⁶ dei componenti del consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco.
9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

¹ I giorni possono essere liberamente stabiliti dallo statuto. Per ragioni di opportunità e di speditezza si consiglia di adottare un termine tra 3 e 5 giorni.

² Il numero può essere liberamente stabilito dallo statuto. Si consiglia di prevedere una percentuale pari ad un terzo dei consiglieri assegnati.

³ Come nota 23.

⁴ Il regolamento in esame deve essere approvato per consentire il corretto funzionamento dell'organo.

⁵ La seconda convocazione può essere tenuta anche nello stesso giorno oppure in un giorno successivo, a seconda delle determinazioni del regolamento.

⁶ Il numero può essere liberamente stabilito dallo statuto. Si consiglia tuttavia di indicare una percentuale pari ad un terzo.

Art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo diversa previsione regolamentare. Nel caso di adunanze straordinarie dichiarate urgenti tale termine è ridotto a 12 ore.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi⁷ e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista;
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 18 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le Commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le Commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

⁷ La formazione dei gruppi consiliari è facoltativa e può essere prevista o meno dallo statuto.

Art. 19 **Nomina della giunta**

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
2. Il sindaco deve dare entro trenta giorni adeguata comunicazione della formazione della giunta al consiglio.

Art. 20 **Giunta comunale**

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21 **Competenze della Giunta**

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti;
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi;
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva progetti preliminari e varianti al di sotto di 100.000 euro a base d'asta, i progetti definitivi ed esecutivi, i programmi di rilevanza generale;
 - d) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nella competenza degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 14 della l.r. 18/99;
 - e) determina le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione di beni o servizi;
 - f) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione al Comune;
 - g) nomina la commissione edilizia;
 - h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - i) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - j) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - k) approva le convenzioni regolanti le funzioni delegate alla Comunità Montana di cui al successivo art. 39;
 - l) individua le spese di rappresentanza.

Art. 22 **Composizione della giunta**

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3⁸ assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.

⁸ Il numero degli assessori può essere liberamente stabilito dallo statuto. Si consiglia di indicare un quarto dei consiglieri.

2. Uno degli assessori può essere nominato tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tale assessore partecipa al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le proprie competenze, ed ha diritto, come i consiglieri, ad accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori.⁹
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta giorni.¹⁰
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco;
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 24 Sindaco

1. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula:
 “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.
 “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public..”.
2. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
3. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
4. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 25 Competenze amministrative del Sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il consiglio¹¹ e la giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;

⁹ La presente opzione può essere liberamente adottata solo nel caso in cui la nomina degli assessori sia riservata al sindaco.

¹⁰ Solo nel caso in cui le nomine siano di competenza del sindaco.

¹¹ Se non è previsto un presidente del consiglio.

- e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune¹²;
 - h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce i loro incarichi, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e professionali;
 - i) può delegare propri poteri ed attribuzioni, che gli derivano dallo Statuto, agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - k) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - l) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie¹³;
 - m) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - n) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 44, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi ed uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - p) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - q) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
 - r) In assenza di altre figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario, stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26 Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni appartenenti all'ente e le società di capitali di cui è socio tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

¹² Se tale competenza non è attribuita dallo statuto alla giunta.

¹³ Se non attribuite al segretario comunale od al responsabile del servizio.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 28 Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 1.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 30 Delegati del sindaco

1. Il sindaco può attribuire deleghe in materie specifiche, con suo provvedimento, ad ogni assessore.
2. Nel conferimento delle deleghe di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie indicate.
3. Il sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le attribuzioni degli incarichi e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

Art. 31 Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario coordina e dirige l'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di garanzia secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Art. 32**Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi**

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione¹⁴ amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere, compresi gli impegni di spesa che non rientrano nella competenza della giunta di cui all'art.21 comma 4 lettere d) l) ;
 - j) presidenza delle commissioni di gara;
 - k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - l) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

Art. 33**Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi**

1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.
2. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 34**Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale**

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

¹⁴ Lo statuto può prevedere una ripartizione dell'attività di gestione amministrativa tra il segretario, gli altri dirigenti ed i responsabili dei servizi.

Art. 35

Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, per progetti ed obiettivi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi al fine di garantire un elevato grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1;
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di nomina e di revoca dei responsabili dei servizi;

Art. 37

Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende l'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 38

Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 Comunità montane

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio con carattere sussidiario e temporaneo delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, nonché delle funzioni che per caratteristiche tecniche e dimensionali non possono essere svolte in modo ottimale dal Comune, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio; queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento;
3. Le nomine di cui al comma 2 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale;
5. Le convenzioni di cui al comma 4 sono approvate dalla Giunta comunale.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 40 Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

1. Il comune adotta intese con le consorterie e i consorzi di miglioramento fondiario esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteia mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'ente;
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 42
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati su proposta di 1/3¹⁵ consiglieri o di 1/3 elettori,
2. Il Sindaco provvede alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 43
Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 44
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 45
Petizioni

1. I residenti, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le petizioni devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritti da residenti, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quanto gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) Identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) Sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) Indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell'Amministrazione comunale.
3. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 46
Proposte

1. 1/3 residenti possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

¹⁵ Il numero di consiglieri è libero. Si consiglia di indicare una percentuale pari ad un terzo dei consiglieri.

4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro 60 giorni.

Art 47 Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 48 Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di accesso agli atti, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 49 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 1/2¹⁶ residenti per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 46.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 50 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere¹⁷ ed ai cittadini ai sensi dell'art. 46.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

¹⁶ La percentuale può liberamente essere stabilita dallo statuto. Si ritiene opportuno indicare il 30% degli elettori.

¹⁷ Per i regolamenti di competenza del consiglio.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 52 Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

“d’azzurro, alla montagna appellata Granta Parey, di roccia innevata al naturale, fondata in punta e sul prato di verde, posto nel canton sinistro della punta, declive in sbarra, essa montagna sormontata dal gipeto, posto in sbarra nel canton sinistro del capo, con il volo aperto in banda, d’oro; al capo d’oro, caricato da tre leoni illeoparditi, posti uno accanto all’altro, di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.”

ALLEGATO B BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

“drappo troncato di rosso e di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.”